

Cassazione penale, Sez III, 29 aprile 2003 (Ud. 28.02.2003) n. 393. Pres. G. Savignano. Est, A.M. LOMBARDI. Ric. E.V.

- *Ai sensi dell' art. 57, comma 6 bis, del D. L.vo. n° 22/1997 (aggiunto dall' art, 7, comma 24 del D. L.vo 8.11.1997, n° 389), l'assimilazione dei rifiuti alle merci, pericolose e non pericolose, a seconda dalla natura degli stessi, opera esclusivamente con riferimento alla fase del loro trasporto per via mare ed operazione ad esso connesse. Ne consegue che essa non opera con riferimento alle ordinarie operazione di raccolta e di smaltimento dei rifiuti prodotti da navi nel corso ed in conseguenza della navigazione.*
- *Nel trattamento di rifiuti rientra altresì la separazione delle acque dalle sostanze oleose che si verifica all'interno delle bettoline, adibite al prelievo delle acque di sentina delle navi, essendo irrilevanti il fatto che tale separazione avvenga per effetto di decantazione naturale dei residui oleosi dall'acqua.*
- *La Convenzione MARPOL 1973/1978, come le leggi che l'hanno approvata, e di data anteriore al D. Lvo. N° 22/97, che dà attenuazione a specifiche direttive comunitarie, di talché non si palesa idonea a introdurre, in materia di classificazione delle sostanze come rifiuti, criteri diversi da quelli più restrittivi successivamente adottati dagli Stati aderenti alla Convenzione*

CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO

Con la impugnata ordinanza, Il Tribunale di Trieste, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il sequestro preventivo dei natanti "Lago Turkana" e "Ecomec2" disposto dal G.I.P. del medesimo Tribunale nell'ambito delle indagini per i reati di cui agli art. 51, comma primo, e 52, comma terzo, del D. Lvo. n° 22/97, mentre ha disposto il dissequestro di altri due natanti in quanto non impiegati per la commissione dei fatti oggetto di indagine. L'azione penale traeva origine dallo accertamento, effettuato dai C.C del Nucleo Operativo Ecologico di Genova, che la Società Sea Service utilizzava le bettoline sequestrate per prelevare acque di sentine dalle navi presenti nella rada del porto di Trieste e che, previa separazione per decantazione dei residui oleosi dall'acqua, vendeva i primi ad un'azienda di recupero "Recol s.r.l " e conferiva le acque di risulta ad un impianto di smaltimento autorizzato, che provvedeva ad ulteriori procedimenti di depurazione e miscelazione. I giudici del riesame hanno ravvisato la sussistenza degli elementi atti a configurare i reati oggetto da indagine, avendo ritenuto applicabile, nel caso in esame, il cosiddetto Decreto Ronchi, in considerazione della definizione di "rifiuti" da attribuirsi alle "acque di sentina", ai sensi del Catalogo Europeo dei Rifiuti, codice 169702, il cui smaltimento

veniva effettuato senza la prescritta autorizzazione. In punto di diritto l'ordinanza ha disatteso l'assunto difensivo del ricorrente, secondo il quale le predette "acque di sentina" devono essere equiparate, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 57, comma 6 bis, del D. Lvo n° 22/97, alle merci pericolose fino alla emanazione delle specifiche norme regolamentari e tecniche cui rinvia la disposizione citata. Ha, altresì, rigettato l'ulteriore deduzione difensiva, con la quale era stata affermata la inapplicabilità della normativa in materia di rifiuti, in quanto le acque di sentina non sono classificate in detta categoria dall'allegato V della Convenzione Internazionale Marpol del 73/78, ratificata dall'Italia con leggi n°662 del 1980 e n°438 del 1982, in base al rilievo che la predetta Convenzione tuttora non è vigente e deve essere, comunque, interpretata in conformità della normativa comunitaria. Ha, infine, qualificato le operazioni di raccolta delle acque di sentina e di separazione della parte oleosa attività di smaltimento dei rifiuti, anche se tale ultimo procedimento si verificasse per decantazione naturale come sostenuto dalla difesa dell'indagato. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore del Borret, che la denuncia per violazione di legge e vizi logici con due motivi di impugnazione. Con il primo motivo di gravame il ricorrente ripropone i rilievi in base ai quali era stata dedotta dinanzi al tribunale del riesame la inapplicabilità della normativa in materia di rifiuti con riferimento alle operazioni riguardanti le acque di sentina. Si osserva in primo luogo che ai sensi del citato art. 57, comma 6 bis, del D. Lvo. n° 22/97 i rifiuti, in materia di trasporti via mare, sono assimilate alle merci, ed in particolare i rifiuti pericolosi sono assimilate alle merci pericolose, fino all'emanazione delle specifiche norme regolamentari e tecniche da adottarsi ai sensi dell'art. 18, comma 2 lett. i), del medesimo decreto legislativo, di talchè –si afferma- alle sostanze di cui ci si occupa non risultano applicabili le disposizioni del Decreto Ronchi, tuttora non essendo state emanate le norme tecniche e regolamentari indicate nell'art. 57. Si aggiunge che tale interpretazione trova riscontro in una dichiarazione del Ministero dell'Ambiente, nella quale si specifica che alla attività di gestione dei residui oleosi delle navi si applicano le disposizioni riguardanti il trasporto merci. Con lo stesso motivo di gravame il ricorrente deduce che la impugnata ordinanza ha inoltre erroneamente ritenuto non applicabile la normativa di cui alla Convenzione Internazionale Marpol del 1973/78, che, nell'Appendice dell'Allegato V, espressamente esclude dal novero dei rifiuti le acque di sentina, in quanto indicate o definite in altri allegati della medesima Convenzione. Sul punto si osserva ancora che l'ordinanza ha escluso che la Convenzione citata sia entrata in vigore sulla base del parere espresso da un funzionario della Provincia di Genova, mentre la vigenza della stessa è confermata da numerosi decreti ministeriali. Si deduce, infine, che il Tribunale del

riesame ha, altresì, ignorato la direttiva 2000/59/CE del Parlamento e del Consiglio del 27.11.2000, relativa agli impianti portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi, che richiama

E da attuazione ai principi della Convenzione Marpol 1973/78, definendo rifiuti le sostanze indicate come tali negli allegati alla predetta Convenzione. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l'inosservanza e l'erronea applicazione di norme giuridiche attinenti alla qualificazione di rifiuto e l'illogicità della motivazione del provvedimento impugnato relativamente alla sussistenza delle ipotesi di reato contestate. Si osserva che dinanzi al Tribunale del riesame era stato denunciato anche un vizio di ultrapetizione del decreto del G.I.P., in quanto il P.M. aveva chiesto l'emissione del provvedimento di sequestro ipotizzando il solo reato di trattamento non autorizzato dei rifiuti, mentre la misura cautelare è stata disposta anche per le ipotesi criminose di trasporto e stoccaggio dei rifiuti; che tale vizio è stato ritenuto non rilevante dal Tribunale del riesame; che, peraltro, l'ordinanza ha ravvisato un'attività illecita di smaltimento dei rifiuti, pur avendo dato atto che la separazione delle sostanze oleose dall'acqua si verificava all'interno delle bettoline per effetto di un procedimento naturale di decantazione, di talché –si afferma- non vi è stato alcun trattamento delle acque di sentina da parte della società proprietaria dei natanti. Si conclude, osservando che detta società non doveva munirsi di alcuna autorizzazione di cui al D. L.vo n° 22/97, sia perché, con riferimento alle operazioni di trasporto, le acque di sentina dovevano essere considerate alla stregua di merci pericolose, sia perché non vi è stata alcuna operazione di trattamento delle stesse.

Il ricorso non è fondato.

Dispone l'art. 57, comma 6 bis, del D. L.vo n° 22/97 (aggiunto dall'art. 7, comma 24, del D.L.vo 8.11.1997 n° 389)- la cui applicazione è stata invocata dal ricorrente-: *"In attesa delle specifiche norme regolamentari e tecniche, da adottarsi ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera i), i rifiuti sono assimilati alle merci per quanto concerne il regime normativo in materia di trasporti via mare e la disciplina delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio in aree portuali. In particolare i rifiuti pericolosi sono assimilati alle merci pericolose"*.

Risulta, pertanto, evidente dal riferimento testuale del dato normativo che la assimilazione dei rifiuti alle merci, pericolose e non pericolose a seconda della natura degli stessi, opera esclusivamente con riferimento alla fase del loro trasporto per via mare ed operazione ad esso connesse.

La equiparazione, non opera, quindi, con riferimento alle ordinarie operazioni di raccolta e di smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi nel corso e in conseguenza della navigazione, non riferendosi il dato normativo a tale tipo di operazioni.

Peraltro, la disposizione richiamata, sia per il suo carattere transitorio, sia e soprattutto in quanto deroga alla ordinaria disciplina in materia di rifiuti, costituisce norma eccezionale e, pertanto, non è applicabile in via analogica ad attività diverse da quella indicata del trasporto dei rifiuti.

La interpretazione della disposizione esaminata con riferimento alle sostanze di cui, si tratta, inoltre, è confermata, contrariamente all'assunto dei ricorrenti, proprio dalla Circolare del Ministero dello Ambiente e della Tutela del Territorio, in data 14.06.2002, citata in ricorso, essendo stato precisato alla lettera B) della citata circolare che le attività di recupero e smaltimento dei rifiuti oleosi sono soggette al regime giuridico dei rifiuti. Peraltro, nel caso in esame è stata ravvisata dai giudici di merito, oltre alle attività di raccolta e trasporto anche quella di trattamento dei rifiuti, con riferimento alla separazione delle acque dalle sostanze oleose che si verificava all'interno delle bettoline, con l'effetto di consentire la cessione separata delle seconde rispetto alle prime, avviate ad ulteriore processo di depurazione e miscelazione.

Sul punto si palesa del tutto irrilevante il fatto che tale separazione avvenga per effetto di decantazione naturale, in quanto il citato processo fisico rientra anche esso nella nozione di trattamento dei rifiuti, allorché sia reso possibile dall'intervento posto in essere dal detentore dei rifiuti, come rilevato dalla impugnata ordinanza con riferimento alla Società Sea Service.

Quanto alle previsioni della Marpol si rileva che le leggi citate dal ricorrente – n° 662 del 1980 e 438 del 1982-, che hanno approvato la Convenzione, rinviano espressamente (art. 2) l'entrata in vigore del trattato al momento in cui risulterà approvato dal numero di Stati previsto, di talché l'attestazione dell'Ente Provincia –citata nell'ordinanza- e, quindi, proveniente da una pubblica amministrazione, è idonea ad accertare la mancata approvazione della stessa dal numero di Stati richiesto, mentre i ricorrenti non hanno addotto alcuna prova di equivalente valore certificante che contrasti detta attestazione.

Osserva, peraltro, la Corte che la Convenzione Marpol, come le leggi che l'hanno approvata, è di data anteriore al D.L.vo. n° 22/97, che dà attuazione a specifiche direttive comunitarie, di talché non si palesa idonea a introdurre, in materia di classificazione delle sostanze quali rifiuti, criteri diversi da quelli più restrittivi successivamente adottati dagli Stati aderenti alla Convenzione.

Il riferimento alla direttiva 2000/59/CE del Parlamento e del Consiglio del 27.11.2000 inoltre si palesa irrilevante, sia per il carattere generico delle disposizione in materia della direttiva e della stessa Convenzione Marpol, sia perché detta Direttiva non risulta essere self executing, essendo destinatari della applicazione della stessa, ai sensi dell'art. 19, gli Stati membri della C.E.

La qualificazione di rifiuti attribuita dai giudici del riesame alle acque di sentina, infine, non si palesa in contrasto con la novella legislativa in materia, operante sul piano interpretativo, di cui all'art. 14 del D.L. 8.7.2002 n°138, convertito in L. 8.8.2002 n° 178, in cui il secondo comma dispone: *“Non ricorrono le fattispecie di cui alle lette b) e c) del comma 1, per i beni o sostanze o materiali residuali di produzione o di consumo ove sussista una delle seguenti condizioni:*

- a) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o diverso ciclo produttivo o di consumo, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all'ambiente;*
- b) se gli stessi possono essere effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, dopo aver subito un trattamento preventivo senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle indicate nell'allegato C del decreto legislativo n°22”.*

Emerge, infatti, evidente dai rilievi in punto di fatto contenuti nell'ordinanza, afferenti all'ulteriore trattamento cui erano destinate le sostanze oleose e le acque residue derivanti dal processo di separazione delle prime dalle seconde verificatosi all'interno delle bettoline –tenuto conto della natura sommaria dell'accertamento incidentale- che, nel caso in esame, le sostanze di cui alle ipotesi di reato non rientrano tra quelle che la novella legislativa esclude dal novero delle sostanze (rifiuti) di cui il detentore “si disfi” o “abbi l'obbligo di disfarsi”, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. a), del D.L.vo n° 22/97, secondo l'interpretazione attribuita ai termini indicati dal citato art. 14, comma primo, lett. b) e c), del D.L. n° 138/2002, convertito in L. n. 178/2002, rientrando le ulteriori operazioni indicate dai giudici di merito tra quelle di recupero di cui ai punti R9, R7 ed R11 dell'allegato C del decreto legislativo n°22.

Va, infine, rilevato che non è ravvisabile il denunciato vizio di legittimità del provvedimento di sequestro in conseguenza del fatto che il G.I.P. avrebbe ampliato la fattispecie criminosa rispetto alle ipotesi di reato ravvisate dalla pubblica accusa, dovendosi rilevare che nel corso delle indagini preliminare la formulazione dell'imputazione è ancora in fase di definizione e che rientra nei poteri dello stesso Tribunale del riesame attribuire al fatto una qualificazione giuridica diversa da quella ipotizzata dal P.M. (cfr. sez. III, 199703131, Tazzini C, riv. 209633; sez. III, 199503890, Razzetto, riv. 203208; sez. V, 19920900, riv. 190421.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. al rigetto dell'impugnazione segue a carico del ricorrente l'onere del pagamento delle spese processuali.